

COMUNE DI CALTO
Provincia di Rovigo

Regolamento ISEE

APPROVATO CON DEL. C.C. n. 33 del 28/07/2016

Regolamento ISEE

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità per la determinazione della compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini per la fruizione di prestazioni sociali agevolate.
2. Il presente Regolamento recepisce il DPCM 159/2013 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)" e il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014 di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica
3. Il presente Regolamento ISEE integra il regolamento comunale per le concessioni dei contributi e sussidi economici ogni altra norma comunale concernente agevolazioni economiche.

Articolo 2 - Definizioni

1. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:
 - I.S.E.: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
 - I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla predette disposizioni legislative;
 - Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
 - Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
 - Dichiarazione sostitutiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
 - "Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
 - "Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
 - "Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.
 - "Prestazioni agevolate rivolte ai minorenni": prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni

Articolo 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle istruttorie concernenti l'ammissione alle prestazioni sociali agevolate concesse dal Comune direttamente e indirettamente, cioè offerte dall'ASL o dalla Regione Veneto tramite il Comune.
2. Sono prestazioni agevolate comunali, e pertanto rispetto ad esse trova applicazione il presente Regolamento ISEE, quelle considerate nella seguente elencazione, non avente comunque natura esaustiva:
 - Contributi economici straordinari di integrazione al reddito;
 - SAD (Servizio di assistenza domiciliare);
 - Integrazione delle rette di ricovero nelle case di riposo.

Articolo 4 - Norme per l'accesso ai servizi ed alle prestazioni

1. Per la fruizione di tutte le prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune rileva, quale parametro fondamentale relativo alla condizione economica dei beneficiari, l'ISEE.
2. In relazione a tipologie di prestazioni che per loro natura lo rendano necessario, è possibile prevedere, all'interno dei regolamenti concernenti specifici servizi o prestazioni, ulteriori criteri di selezione, aggiuntivi rispetto all'ISEE e volti ad individuare i beneficiari.
3. Si prescinde dall'attestazione dell'ISEE in tutti i casi in cui la prestazione sociale non sia condizionata, nella decisione di erogarla, alla valutazione economica della famiglia o della persona richiedente.
4. Non sussiste alcun obbligo di presentazione dell'ISEE per gli interventi assistenziali di carattere urgente, attestati da relazioni dei servizi sociali; in tali casi è comunque prevista la regolarizzazione da parte dell'interessato, mediante produzione della dichiarazione di cui al successivo art. 5.

Articolo 5 - Dichiarazione sostitutiva unica

1. Per la determinazione dell'ISEE, quale parametro da considerare ai fini dell'accesso alla fruizione delle prestazioni sociali agevolate, è obbligatoria la presentazione della dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013; la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.
2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 15 gennaio di ogni anno, salvo diversa determinazione del Comune per specifici servizi.
3. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse.
4. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

Articolo 6 - Assenza o incompletezza Dichiarazione sostitutiva unica

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.

Articolo 7 - Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

1. Il cittadino, entro il periodo di validità della dichiarazione ISEE, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare, può presentare una nuova dichiarazione ISEE o l'ISEE corrente di cui al successivo articolo 8.
2. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
3. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.

Articolo 8 - ISEE corrente

1. In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore
2. l'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni e comunque, sussistendo l'invarianza delle condizioni, potrà essere utilizzato per un massimo di mesi sei
3. l'ISEE attualizzato, con cioè aggiornati sia l'Indicatore della Situazione Reddittuale che l'Indicatore della Situazione Patrimoniale, potrà altresì essere richiesto dall'ente nel caso di accertata modifica delle condizioni dell'ISEE in essere, secondo quanto previsto dall'art. 9 D.P.C. M 159/2013, e va ricavato nel rispetto della normativa delineata dal predetto art. 9, comma 5.

Articolo 9 - Modalità e termini di presentazione di una nuova dichiarazione o della richiesta di applicazione dell'ISEE corrente

1. Il cittadino, salvo diversa previsione relativa a specifici servizi, in presenza di mutamenti della condizione economica, può presentare una nuova attestazione ISEE o richiedere l'applicazione dell'ISEE corrente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - i) per i procedimenti che prevedono un bando di accesso, occorre attivarsi entro la data di scadenza del bando;
 - ii) per i procedimenti che prevedono l'erogazione di contributi ripetuti su base mensile in base agli scaglioni ISEE, la nuova istanza può essere sempre presentata qualora permetta l'accesso ad uno scaglione ISEE di agevolazione più conveniente;
 - iii) per i procedimenti che prevedono l'erogazione di contributi sulla base di progetti

socioassistenziali, la dichiarazione ISEE valida al momento dell'istanza vale per l'intero periodo di erogazione previsto dal progetto, e comunque non superiore a 12 mesi

Articolo 10 - Definizione della compartecipazione alla spesa

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.
2. La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:
 - il costo effettivo del servizio;
 - la percentuale di copertura di ciascun servizio;
 - la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
 - l'eventuale quota minima di contribuzione e l'I.S.E.E. iniziale;
 - l'I.S.E.E. finale;
 - la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:
 - (1) per fasce differenziate delle quote di compartecipazione
 - (2) ovvero secondo il metodo della progressione lineare.
3. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.
4. In eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento dell'assistente sociale, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.
5. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

Articolo 10 - Lista di attesa

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:
 - Rischio sociale elevato;
 - Assenza di rete familiare ed amicale
 - Famiglie monogenitoriali
 - Situazione di effettiva precarietà economica;
 - Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo.
2. Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 1 possono essere integrati o specificati da altri indicatori, elaborati dal Servizio Sociale del Comune ed adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande, al fine di aggiornare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale del Comune.
3. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

Articolo 11 - Controlli

1. Fermi restando i controlli sull'ISEE effettuati, congiuntamente o disgiuntamente, dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate, il Comune di Caltò esegue ulteriori controlli sulle informazioni autodichiarate dal cittadino qualora sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle DSU e per i quali il Capo-Area competente ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri.
2. La fondatezza del dubbio può consistere:
 - a) nel riscontro anche casuale di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio;
 - b) nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
 - c) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;
 - d) nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni

- diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione Comunale.
3. E' inoltre considerato indicatore di rischio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni la precedente falsa o mendace dichiarazione resa dall'utente all'Amministrazione o ad altre PPAA, purché l'ufficio procedente ne sia a conoscenza.

Articolo 12 - Adempimenti conseguenti all'attività di controllo

1. Qualora l'attività di controllo determini una correzione del valore ISEE, dovranno essere attivate tempestivamente le comunicazioni interne agli altri uffici che erogano prestazioni agevolate relativamente alla rettifica del valore ISEE.
2. Qualora, nel corso dei controlli, si rilevino irregolarità, imprecisioni e/o omissioni, non costituenti falsità, bisogna invitare i soggetti interessati ad integrare le dichiarazioni. L'integrazione dovrà essere effettuata dall'utente entro il termine assegnatogli e il procedimento resterà sospeso fino alla regolarizzazione.
3. Qualora si rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, si trasmetteranno gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
4. L'Ufficio procedente deve altresì attivarsi per adottare i provvedimenti indicati dall'art.75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. In particolare, nel caso di dichiarazione mendace nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per l'assegnazione della prestazione sociale agevolata, il dirigente del settore deve adottare nei confronti del soggetto del nucleo familiare che ha presentato istanza di prestazione agevolata, senza attendere l'esito della denuncia penale, provvedimento motivato di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel corso del medesimo. Il dirigente del settore dovrà inoltre recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto. In caso di inerzia e/o di inottemperanza alla restituzione di quanto dovuto, nei termini che saranno indicati nella comunicazione, il dirigente del Settore trasmetterà gli atti all'Ufficio competente che avvierà azione legale nelle sedi opportune.
5. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni agevolate, l'Ufficio procedente può applicare le sanzioni previste dalla legge.
6. Contestualmente all'avvio della procedura di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, l'Ufficio trasmette agli interessati la comunicazione di avvio procedimento ai sensi della Legge n. 241/90. Le persone soggette al controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione.
7. L'Amministrazione procedente, il responsabile e comunque ogni altro dipendente coinvolto nel procedimento non è responsabile per l'adozione di atti emanati in conseguenza di dichiarazioni false o documenti falsi o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato o da terzi, salvo i casi di dolo e colpa grave.

Articolo 13 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Articolo 14 - Pubblicità

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.
2. È fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

Articolo 15 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera approvativa.
2. Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento.

A) Interventi di sostegno economico

Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere le situazioni di cittadini residenti nel Comune, i quali si trovino in particolare situazioni di grave disagio economico, sociale ed a rischio di emarginazione. Gli interventi consistono in un'erogazione di denaro e/o di beni materiali, ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi ovvero una riduzione, a seguito della definizione di progetto personalizzato e del relativo contratto sociale. Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, definite annualmente dalla Giunta comunale. La Giunta comunale, in base alle disponibilità economiche e alle criticità prevalenti, definisce la tipologia di situazioni sociali a cui rispondere prioritariamente. Il Comune di Calto eroga contributi straordinari.

Il contributo straordinario è una misura di sostegno economico finalizzata a integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare, quali: abbandono, decesso o malattia dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare; spese eccezionali per gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario regionale; necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura; spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale; spese eccezionali per calamità naturali.

B) Interventi sui Servizi

1)) Servizio di Assistenza Domiciliare

Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane e/o persone con disabilità nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie – assistenziali. I servizi di assistenza domiciliare si compongono di prestazioni di natura socio-assistenziale, erogate in integrazione con i servizi socio-sanitari sviluppati dall'Azienda Sanitaria Locale, nonché con le attività ed i servizi di varia natura assistenziale prodotti da altri soggetti pubblici e privati nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali. Il Servizio di assistenza domiciliare è erogato tramite figure professionali qualificate. La modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono disciplinati dal vigente Regolamento del Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) nel Comune di Calto.

2) Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane.

I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave o persone anziane con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio. Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane, prevede, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24). L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:

- a. indirizzare i richiedenti in relazione alle modalità di accesso alle strutture residenziali;
- b. contribuire con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di badare a se stessi e con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura parziale o integrale della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in applicazione di quanto disposto dal D.P.C.M. 159/2013.